

## *ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NUCLEO LUPATOTINO"*

### **STATUTO**

#### **ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE**

- E' stata costituita, con Atto Costitutivo registrato a Verona il 19/04/1996, al n° 2344 atti pubblici con n° di repertorio 233615 e n° della raccolta 7071, l'Associazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – denominata "NUCLEO LUPATOTINO" iscritta al Registro Regionale del Volontariato Regione Veneto, D.R. n° 98 del 09/08/1999 n° classificazione VR 0500, e al Dipartimento della Protezione Civile, con autorizzazione all'uso dell'emblema, prot. n° 26110/F6.9.1 del 21.09.1998. L'Associazione è denominata anche NUCLEO LUPATOTINO Protezione Civile – N.L.P.C. –
- L'Associazione ha stabilito la propria sede legale e operativa in San Giovanni Lupatoto (VR), in Vicolo Antonio Fogazzaro n° 13.

#### **ART. 2 – FINALITA'**

- L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo della assistenza sociale e socio-sanitaria a favore della collettività. Il Nucleo Lupatotino si propone come gruppo di supporto ai servizi già esistenti sul territorio, e come risorsa attiva negli interventi di civica utilità e di protezione civile nell'interesse generale della comunità.
- L'Associazione realizza servizi di assistenza alla persona in genere, promuove e sostiene iniziative a difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati e con altre realtà associative che operano con analoghe finalità.

- Le attività principali dell'Associazione, a titolo esemplificativo, consistono in:
  - a. Soccorso e sicurezza sulle strade, con regolazione del traffico in casi di necessità ed emergenza.
  - b. Attività di pronto soccorso ed intervento.
  - c. Trasporto infermi con autoambulanza e/o mezzi idonei di protezione civile.
  - d. Corsi di istruzione e preparazione teorica e pratica al primo soccorso.
  - e. Attività di recupero e reinserimento sociale.
  - f. Sorveglianze diurne e notturne a prevenzione di atti vandalici.
  - g. Interventi di carattere logistico.
  - h. Interventi di tipo ecologico conservativo e di antincendio sterpaglie.
  - i. Servizio di vigilanza per la sicurezza durante manifestazioni di carattere pubblico, folcloristico e sportivo.
  - j. Collaborazione in genere con le Amministrazioni Comunali e con le Forze dell'Ordine.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse in quanto integrative delle stesse.

### **ART. 3 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti
- b. contributi di privati

- c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
  - d. contributi di Organismi Internazionali
  - e. donazioni o lasciti testamentari
  - f. rimborsi derivanti da convenzioni
  - g. rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Organizzazione a qualunque titolo.
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
  - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile.

#### **ART. 4 – SOCI ADERENTI**

- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
- Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto e il Regolamento interno.
- Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Organizzazione e non possono stipulare con essa

alcun accordo per svolgere lavoro dipendente o autonomo.

- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
- Gli Aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività della Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
- I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, riunirsi in assemblea per discutere e votare (se maggiorenni) sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
- La qualifica di socio, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno nei seguenti casi:
  - a. decesso
  - b. dimissioni
  - c. mancato rinnovo dell'iscrizione annuale e del relativo versamento della quota associativa e per morosità nel pagamento di quote e/o eventuali contributi straordinari
  - d. espulsione per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

#### **ART. 5 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- ♣ L'Assemblea degli Aderenti
- ♣ Il Consiglio Direttivo
- ♣ Il Presidente
- ♣ Vice Presidente
- ♣ Segretario
- ♣ Tesoriere
- ♣ Il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli Organi dell'Associazione durano in carica tre anni dalla celebrazione del Congresso.

#### **ART. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI**

- a. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione; può essere ordinaria o straordinaria. E' l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni (delibere) impegnano tutti i Soci sia i dissenzienti che gli assenti.
- b. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 degli Aderenti. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio del Comune di S. Giovanni Lupatoto (VR).
- c. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno (entro il 31 marzo) per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

- d. Delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
  - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
  - delibera su modifiche e revoche del Regolamento interno
  - delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione
  - delibera la quota associativa di iscrizione all'Associazione
  - delibera sul ricorso presentato dal Socio sanzionato dal Consiglio Direttivo con provvedimento di espulsione.
- e. L'assemblea straordinaria delibera su questioni di specifica rilevanza e in particolare:
- le modificazioni allo Statuto
  - lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione con la devoluzione del suo patrimonio.
- f. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare, spedita per posta ordinaria a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci almeno venti giorni prima dell'adunanza.
- g. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà + 1 dei Soci Aderenti con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con facoltà di deliberare qualunque sia il

numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

- h. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega almeno 2/3 dei Soci Aderenti con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con facoltà di deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
- i- Ogni Aderente all'Associazione, ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- j. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.
- k. L'Assemblea vota a scrutinio palese; a scelta del suo Presidente per alzata di mano o per appello nominale; per scrutinio segreto se almeno 2/3 dei Soci presenti o rappresentati per delega lo richieda. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci scelti fra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

- I. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e/o da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

#### **ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e/o il Tesoriere. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- b. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre provvedere alla sua integrale rielezione. In caso di cessazione di un membro, il Consiglio stesso provvede alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato.
- c. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti, inclusa l'eventuale assunzione ed il licenziamento di personale di qualsiasi categoria
  - l'elezione del Presidente
  - l'elezione del Vice Presidente
  - la nomina del Segretario



- la nomina del Tesoriere (carica che può essere ricoperta dal Segretario)
  - decide sull'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti
  - annualmente, stabilisce il contributo "una tantum" da versare all'atto dell'adesione a copertura delle spese generali connesse all'iscrizione
  - delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
  - redige la relazione annuale del rendiconto consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.
- d. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. Il Presidente convoca il Consiglio, almeno una volta al mese, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- e. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono votate a scrutinio palese e vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- f. I Consiglieri sono vincolati a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

#### **ART. 8 – CARICHE SOCIALI**

Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento degli

incarichi specifici.

- ♣ Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  - a. coloro che non abbiano la maggiore età
  - b. coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato o abbiano in corso procedimenti giudiziari
  - c. coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari o inibizioni complessivamente superiori a mesi cinque, inflitti dai competenti organi dell'Associazione
- Le cariche sociali sono rieleggibili. Alla naturale scadenza sarà compito del Consiglio Direttivo uscente predisporre i lavori, entro i 90 giorni seguenti, per lo svolgimento del nuovo Congresso.

#### **ART. 9 – IL PRESIDENTE**

- Al Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la presentazione all'Assemblea.
- Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria

amministrazione dell'Associazione.

- Il Presidente nei casi di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta di Consiglio.
- In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare ad altri componenti il Direttivo l'espletamento di operazioni finanziarie.

#### **ART. 10 – IL VICE PRESIDENTE**

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
- Collabora con il Presidente nella conduzione organizzativa dell'Associazione.
- Il solo intervento del Vice Presidente, costituisce per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 11 – IL SEGRETARIO**

- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio nelle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione. Accerta la regolarità delle convocazioni e la loro costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
- Collabora con il Presidente alla stesura del rendiconto consuntivo e preventivo.
- Cura la tenuta dei Libri Sociali.
- Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di tesoriere.

#### **ART. 12 – IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità. Collabora con il Segretario nel disbrigo delle incombenze amministrative (rimborsi, riscossioni e pagamenti).

#### **ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione o vacanza di un membro effettivo). I membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della prima riunione.
- Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- Verificano la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri.
- Verificano periodicamente la consistenza di Cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale.
- Verificano i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea.
- Presentano all'Assemblea la relazione annuale al rendiconto consuntivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

#### **ART. 14 – NORME DISCIPLINARI**

- Nessun aderente all'Associazione può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta della mancanza, la quale deve contenere

l'invito a far pervenire al Consiglio Direttivo, per iscritto, eventuali motivi di discolpa oppure richiedere di essere ascoltato a difesa.

- E' passibile di provvedimento disciplinare, il Socio che si sia reso responsabile di inosservanza degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalle disposizioni impartite dagli Organi Sociali.
- Le sanzioni disciplinari previste sono:
  - a. Il richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità dell'infrazione.
  - b. L'esclusione del Socio dalla partecipazione a specifici servizi o impegni sociali di rappresentanza.
  - c. L'inibizione temporanea fino ad un massimo di dodici mesi da ogni attività dell'Associazione.
  - d. La sospensione cautelare. Nei casi di particolare gravità, ove si ritenga in pregiudicato l'integrità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, assunte le informazioni sui fatti, può deliberare la sospensione provvisoria da ogni incarico associativo del Socio coinvolto al fine di consentire un obiettivo accertamento dei fatti.
  - e. L'espulsione. Deliberata dall'Assemblea degli Aderenti su proposta del Consiglio Direttivo.
- Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. La delibera dell'Assemblea è inappellabile.

#### **ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

- L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

- Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
- Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Organizzazione 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea affinché i Soci ne possano prendere visione.

#### **ART. 16 – AVANZI DI GESTIONE**

- All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione e il capitale sociale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili di esercizio o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
- I libri dell'Associazione, previa autorizzazione del Presidente, sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

#### **ART. 18 – ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI**

Tutti gli Aderenti che prestano attività di volontariato nell'Associazione,

che risultano iscritti nel registro dei Soci, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

- Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole e le presenze specifiche previste dall'art. 6 – Assemblea degli Aderenti. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate, con motivazione scritta, da uno degli organi dell'Associazione o da almeno 1/3 degli Aderenti.

#### **ART. 20 – DURATA E SCIoglIMENTO**

- La durata dell'Associazione è a tempo illimitato, qualora si debba decidere per il suo scioglimento il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria. Per lo scioglimento è necessario il numero di presenze e le maggioranze favorevoli previste dall'art. 6 – Assemblea degli Aderenti.
- In caso di suo scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, dedotte le passività, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) presenti sul territorio nazionale e individuate con deliberazione nell'Assemblea straordinaria di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Le operazioni di liquidazione dell'Associazione saranno curate dal Presidente in carica.

**ART. 21 – NORME DI RINVIO**

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli Organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e con osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

oooooooooooooooooooooooooooo

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci durante i lavori del 2° Congresso Ordinario dell'Associazione, tenutosi il 10 marzo 2002 in S. Giovanni Lupatoto.*

*Firmato:*

*Il Presidente dell'Assemblea Congressuale Cacciatori Mario*

*Il Segretario verbalizzante Micheletti Miriam*